



Legge 28 febbraio 1996 n.24 (pubblicata il 5 marzo 1996)

## **NORME DI COMPORTAMENTO NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 febbraio 1996.*

### **Art. 1**

Obblighi dei conducenti

I conducenti dei veicoli senza guida di rotaie sono obbligati:

1 - a fermarsi all'invito degli agenti preposti al controllo della circolazione stradale che si rendano riconoscibili e ad esibire a loro richiesta la patente di guida, la carta di circolazione e i permessi provvisori;

2 - ad ottemperare alle prescrizioni impartite dagli agenti che regolano il traffico, prevalenti su qualsiasi altra segnalazione;

3 - a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;

4 - ad arrestarsi allorquando gli impianti semaforici emettono luce rossa o gialla;

5 - ad osservare i limiti minimi e massimi di velocità;

6 - a regolare la velocità e la condotta di guida in modo che esse:

a) non rappresentino pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e consentano, occorrendo, di fermarsi tempestivamente, avuto riguardo al tipo di veicolo, alle condizioni della strada e del traffico e alla presenza di pedoni lungo il percorso, anche indipendentemente dalle altre prescrizioni, comprese quelle di segnaletica;

b) non costituiscano causa di disordine o di intralcio alla circolazione, anche in dipendenza di una andatura troppo lenta senza valide ragioni;

7 - a circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anche sulle strade a senso unico e ad occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia divisa in più corsie, salvo diversa segnalazione;

8 - a concedere la precedenza:

- a) agli altri veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione, o che stiano seguendo ed abbiano iniziato la manovra di sorpasso;
- b) agli altri veicoli nell'effettuare l'inversione di marcia, l'immissione nel flusso della circolazione o l'accesso da o in un'area privata;
- c) ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali;
- d) ai veicoli circolanti su rotaia;

9 - ad osservare durante la marcia una distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

10 - a mantenere, in ogni caso di scarsa visibilità, i dispositivi di illuminazione accesi durante la circolazione, la fermata o la sosta, onde consentire un tempestivo avvistamento del veicolo agli altri utenti della strada;

11 - ad adoperare i proiettori a luce anabbagliante:

- a) nell'incrocio con altri veicoli nelle ore notturne;
- b) quando seguano un altro veicolo a breve distanza, salvo l'uso intermittente dei proiettori di profondità per segnalare l'intenzione di sorpassare;

12 - a segnalare tempestivamente le manovre di sorpasso e il cambiamento di direzione o di corsia con le braccia ovvero facendo uso degli appositi dispositivi, portandosi per la svolta a sinistra in prossimità del centro dell'intersezione nonchè:

- a) il più vicino possibile all'asse della carreggiata, se si tratta di strada a doppio senso di circolazione;
- b) sul lato sinistro della carreggiata se si tratta di strada a senso unico;
- c) sulla corsia sinistra se si tratta di strada a più corsie, salvo diversa segnalazione;

13 - a non accelerare, a portarsi sul bordo destro della carreggiata e a favorire il rientro allorquando vengano sorpassati da altri veicoli;

14 - a discostarsi, durante il sorpasso, dagli altri utenti della strada anche se fermi, in modo da lasciare libero uno spazio laterale sufficiente ad evitare pericoli;

15 - a lasciare uno spazio libero fra sé e i veicoli che precedono, a rallentare e, se necessario, a fermarsi, al fine di favorire il sorpasso dei veicoli che seguono, allorquando si trovino alla guida di automezzi lenti, ingombranti o obbligati a rispettare un limite di velocità o un divieto di sorpasso, se le condizioni e le caratteristiche della strada e l'intensità del traffico non consentono il loro sorpasso senza pericolo;

16 - ad apporre il segnale mobile di pericolo almeno cento metri dal luogo in cui il veicolo rimanga fermo su strada extraurbana, nonchè in prossimità di curve, dossi o intersezioni, e, comunque, in condizioni di scarsa visibilità;

17 - ad azionare la segnalazione luminosa di pericolo, se il mezzo ne sia provvisto:

- a) in caso di traino di veicoli in avaria;
- b) se siano costretti a procedere a velocità particolarmente ridotta;
- c) quando si verificano improvvisi rallentamenti;
- d) in tutte le ipotesi di fermata di emergenza che costituisca pericolo momentaneo per gli altri utenti della strada;

18 - salvo diversa segnalazione, a sostare sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, lasciando uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni dove non esista un marciapiede rialzato;

19 - a spegnere il motore in caso di fermata o sosta superiore a tre minuti su area pubblica o aperta al pubblico;

20 - a conservare perfettamente efficienti i dispositivi di illuminazione, di segnalazione acustica e visiva, di frenatura nonché i silenziatori, gli specchi retrovisori e i tergicristalli;

21 - a non alterare le caratteristiche tecniche fondamentali dei veicoli risultanti dai certificati di omologazione o di approvazione;

22 - a mantenere i motori e i dispositivi di scarico in stato tale da non produrre emanazioni inquinanti e fumi oltre i limiti massimi stabiliti con decreto reggenziale;

23 - in caso di incidente con ferite o morte di persone nel quale il veicolo guidato sia rimasto coinvolto:

a) a non modificare lo stato dei luoghi e la posizione dei mezzi e delle cose, salvo che ciò non sia necessario per evitare gravi pericoli alla circolazione;

b) a portare assistenza alle persone ferite;

c) a rimanere sul posto in attesa dell'arrivo della polizia, salva la necessità di allontanarsi per prestare soccorso agli infortunati o per essere curato;

24 - in caso di sinistro, anche con soli danni a cose, ad esibire nell'immediatezza del fatto alle persone danneggiate o ferite o a loro rappresentanti la patente di guida, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione, ovvero, se ciò risultasse impossibile, a presentarsi entro due ore dall'evento presso un ufficio di polizia della Repubblica per effettuare tali esibizioni e riferire sulle modalità dell'incidente.

## **Art. 2**

### **Divieti**

Ai conducenti di veicoli senza guida di rotaie è vietato:

1 - effettuare sorpassi:

a) in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in condizioni di scarsa visibilità;

b) a destra, salvo che il veicolo che precede non stia eseguendo la manovra di svolta a sinistra o sia consentita la circolazione per file parallele;

c) in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, passaggi a livello, attraversamenti pedonali o in mancanza di spazio libero sufficiente;

d) di veicoli che stiano a loro volta eseguendo sorpassi;

2 - sostare:

a) in corrispondenza o a meno di cinque metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;

b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;

c) sulla carreggiata lungo le strade extraurbane;

d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;

e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 00 alle ore 7 di ogni giorno durante il periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, in previsione della caduta di neve, salvo diversa segnalazione o diversa prescrizione di tempo e di luogo;

3 - circolare con pneumatici che non siano in buone condizioni o il cui battistrada non abbia, in nessun punto, un'altezza a rilievo inferiore ad un millimetro;

4 - effettuare brusche frenate che non siano richieste da motivi di sicurezza;

5 - fare uso nei centri abitati dei dispositivi di segnalazione acustica e dei proiettori di profondità, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo;

6 - tenere accesi i proiettori fendinebbia anteriori e le luci posteriori per nebbia al di fuori dei casi di nebbia, di caduta di neve e di forte pioggia e simultaneamente ai proiettori abbaglianti;

7 - gareggiare in velocità;

8 - durante la marcia, fumare ovvero usare cuffie sonore o apparecchi radiotelefonici, salvo che questi siano muniti di dispositivi che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, ovvero mantenere il volume di apparecchi radio o di riproduzione sonora tanto alto da compromettere la sicurezza della guida;

9 - circolare con veicoli muniti di targa di prova rilasciata all'estero, salvo accordi internazionali;

10 - circolare con un veicolo sprovvisto di idoneo e funzionante cronotachigrafo, quando ne sia prevista l'installazione;

11 - superare il peso massimo di carico consentito dalla carta di circolazione, salvo speciali autorizzazioni;

12 - trasportare animali domestici in numero superiore a due e comunque in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida, salvo l'uso di apposito abitacolo;

13 - trasportare sui veicoli a motore un numero di persone superiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione e, in aggiunta, sulle sole autovetture, di due ragazzi di età inferiore a dieci anni, purchè nei posti posteriori;

14 - trasportare altra persona sui velocipedi, salvo, per i conducenti maggiorenni, un bambino di età inferiore ad otto anni opportunamente assicurato;

15 - trasportare su ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello stabilito nel certificato di omologazione;

16 - trasportare, a bordo di veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente e sugli autoveicoli per uso promiscuo nonchè sugli autocarri di peso complessivo fino a trentacinque quintali, bambini di età inferiore a quattro anni sui sedili anteriori o posteriori ovvero di età dai quattro ai dieci anni sui sedili anteriori, senza far uso degli appositi seggiolini con marchio internazionale di omologazione conseguito in base al Regolamento ECE/ONU n. 44 -Emendamento 02.

### **Art. 3**

Altri obblighi e divieti

1°-I pedoni sono obbligati:

a) a circolare sulle strade ordinarie che non siano la Superstrada Dogana-Borgo Maggiore sui marciapiedi e sulle banchine stradali o, in loro mancanza, sul margine sinistro della carreggiata; a circolare lungo la Superstrada all'interno delle fasce previste e secondo la segnaletica;

b) ad effettuare gli attraversamenti sugli appositi passaggi o, se questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, in senso perpendicolare alla carreggiata;

c) ad effettuare gli attraversamenti con le modalità di cui alla lettera b) sul lato posteriore degli autoveicoli dai quali siano discesi e, se questi proseguano la marcia, dopo la loro partenza;

d) a non sostare sulla carreggiata;

e) a dare la precedenza ai veicoli quando attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi pedonali;

f) ad osservare le prescrizioni degli agenti del traffico, degli impianti semaforici e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

2°-I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:

a) devono procedere su unica fila e avere libero l'uso delle mani e delle braccia;

b) non possono farsi trainare da altri veicoli.

3°-E' vietato aprire lo sportello di un veicolo o lasciarlo aperto o scendere dal veicolo stesso senza essersi assicurati che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.

4°-E' vietato a chiunque di gettare e abbandonare sulla sede stradale oggetti e materiali pericolosi per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5°-E' vietato a chiunque di depositare o gettare rifiuti e altre cose di qualunque genere sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici o privati, e loro pertinenze.

6°-E' vietato il trasporto di merci definite pericolose dalla normativa tecnica internazionale, senza regolare autorizzazione, ove sia prescritta, o in violazione delle condizioni da essa imposte a tutela della sicurezza.

7°-Le merci e gli altri oggetti trasportati sui veicoli devono essere solidamente fissati e disposti in maniera tale da:

a) non costituire pericolo per le persone;

b) non provocare danni alle proprietà pubbliche o private;

c) non ostacolare la visibilità del conducente;

d) non compromettere la stabilità del veicolo;

e) lasciare ben visibili i dispositivi di illuminazione e le targhe dei veicoli;

f) non sporgere longitudinalmente dalla sagoma del veicolo dalla parte anteriore;

g) non sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo;

h) non sporgere lateralmente dalla sagoma di oltre trenta centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

8°-I carichi sporgenti rispetto alla sagoma del veicolo devono essere segnalati con pannelli quadrangolari rifrangenti a strisce alternate diagonali bianche e rosse da installarsi alle estremità delle sporgenze.

9°-La circolazione su strade o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli eccezionali per dimensioni o pesi ovvero di veicoli che con il loro carico superano le dimensioni o i pesi consentiti, è subordinata all'autorizzazione da concedersi caso per caso dal Comandante della Polizia Civile, sentito, ove necessario, l'Ufficio Registro Automezzi, sulla base di apposito regolamento emanato dal Congresso di Stato.

10°-I mezzi a trazione animale e gli animali da traino, da soma o da sella, anche isolati, possono circolare sulle strade ed aree pubbliche solo se hanno almeno un conducente, che deve averne costantemente il controllo e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

11°-I mezzi a trazione umana od animale possono circolare sulle strade ed aree pubbliche nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 1 n.11 solo se muniti di un dispositivo di segnalazione acceso che proietti luce arancione visibile da tutte le direzioni.

12°-Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano sulle strade, devono essere condotti nelle ore diurne da almeno un guardiano e nelle ore notturne da almeno due, uno all'inizio e uno in coda, muniti di un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione visibile da tutte le direzioni: il loro passaggio deve essere regolato in modo che resti libera la metà sinistra della carreggiata.

13°-E' vietata la circolazione e la presenza dei mezzi a trazione umana o animale e di qualsiasi specie di animale lungo il tratto di Superstrada Borgo Maggiore-Dogana e negli altri tratti specificamente segnalati, salvo che sugli attraversamenti di tali strade in corrispondenza di intersezioni.

## **Art. 4**

### **Sanzioni penali**

1°-Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numero 23, lettere b) e c), è punito con la prigione di secondo grado e l'interdizione di terzo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli.

2°-E' punito ai sensi dell'articolo 405 Codice Penale chiunque produce o distribuisce abusivamente od altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida, le autorizzazioni per esercitarsi e i certificati di abilitazione professionale ovvero chiunque usa gli stessi documenti prodotti abusivamente.

3°-La stessa pena si applica a chiunque guida un veicolo munito di targa non propria.

4°-Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o ne consenta la circolazione è punito con la multa a lire o con la prigione di primo grado.

5°-Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numeri 23, lettera a) e 24, e 3, numero 6, è punito con l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e con l'arresto di secondo grado.

6°-Chiunque guida veicoli in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa a lire ovvero con l'una o l'altra di tali pene nonché con la interdizione di primo grado da ogni abilitazione a condurre veicoli. Si considera in stato di ebbrezza la persona con un tasso alcolico presente nel sangue pari o superiore a 0,80 mg/ml. Le alterazioni psico-fisiche predette potranno comunque essere dedotte da elementi obiettivi. Analoga sanzione si applica a chiunque guida veicoli con mezzi contentivi temporanei che impediscono la corretta guida del veicolo, salvo espressa certificazione medica.

7°-Il conducente di un veicolo, il quale non ottemperi all'invito degli organi di polizia di seguirli immediatamente presso una struttura sanitaria al fine di effettuare i necessari accertamenti, allorché vi sia fondato motivo di ritenere che si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di alcool o dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso

di farmaci, è punito con le pene stabilite dal comma precedente, che non potranno essere condizionalmente sospese.

8°-Chiunque guida veicoli senza essere munito della patente o del certificato di abilitazione professionale prescritti è punito:

- a) con l'arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria A;
- b) con l'arresto e la multa a giorni di secondo grado quando si tratta di motoveicoli della categoria B;
- c) con l'arresto di terzo grado e la multa a lire quando si tratta di autoveicoli della categoria B, di macchine agricole o macchine operatrici;
- d) con l'arresto di terzo grado, la multa a lire e l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.

9°-Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 2, numero 1, lettera a), ovvero circola contro mano in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità ovvero percorre la carreggiata contro mano quando la strada è divisa in più' carreggiate separate, è punito con l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni a condurre veicoli e con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.

## **Art. 5**

### **Sanzioni pecuniarie amministrative**

1°-E' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila chiunque importi, produca, venda o comunque detenga per il commercio motori o loro componenti che, se installati, alterino le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione.

2°-E' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila chiunque:

- a) guidi o consenta la circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote cerchiate in ferro: i contravventori sono inoltre tenuti al risarcimento dei danni causati al manto stradale;
- b) guidi un veicolo il cui rimorchio non abbia i requisiti di abbinabilità alla motrice.

3°-E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire trecentomila:

- a) chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, numeri 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 21 e 22, e dell'articolo 2, numeri 1, lettere b), c) e d), 2 lettera a), 3 e 7: se i limiti massimi di velocità vengono superati di oltre dieci chilometri, si applica la ulteriore sanzione amministrativa di lire ventimila per ogni cinque chilometri o frazione eccedenti il decimo e fino a quaranta, e di lire quarantamila per ogni cinque chilometri o frazione eccedenti il quarantesimo.
- b) chi circola con un veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso provvisorio, perchè mai rilasciati;



- c) chi guida un veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente di cui è titolare: la sanzione applicata è triplicata quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A;
- d) chi, munito di patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del veicolo, conduce un veicolo di tipo diverso;
- e) chi guida un veicolo o conduce animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge;
- f) chi affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non munita di patente di guida o dei certificati o altri documenti prescritti;
- g) il titolare di patente di guida che, nel condurre veicoli, non osserva l'obbligo di usare determinati apparecchi e comunque non rispetta le prescrizioni che gli sono state imposte in sede di rilascio della patente allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali;
- h) chiunque non osserva gli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza;
- i) chiunque non indossa nei casi prescritti il casco omologato di tipo motociclistico regolarmente allacciato;
- l) chi guida con la patente scaduta: la sanzione è raddoppiata se la patente è scaduta da oltre tre anni;
- m) chi omette di comunicare nei termini prescritti il trasferimento di proprietà del veicolo.
- 4°-E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila:
- a) chiunque viola le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per le quali non sia prevista una diversa sanzione;
- b) il conducente del veicolo che circola momentaneamente sprovvisto di targhe ovvero di carta di circolazione o di permesso provvisorio o dell'attestato di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n.23;
- c) chi utilizza un veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta di circolazione;
- d) il proprietario di un veicolo in circolazione la cui carta di circolazione è stata smarrita, sottratta o distrutta e che non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;
- e) il proprietario di un veicolo che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa omette di provvedere agli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 15 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;
- f) chi conduce un veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro e integrale;

g) chi conduce un veicolo non conforme alle disposizioni dell'articolo 18 della Legge 10 marzo 1989, n. 23;

h) chiunque circola con un veicolo privo di revisione regolare;

i) chi omette di comunicare, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, il cambio di sede o di indirizzo nel termine di trenta giorni;

l) chi circola alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi di cui all'articolo 2 della Legge 16 ottobre 1986, n. 117;

m) chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco persona munita di valida patente in funzione di istruttore;

n) chi, pur essendo titolare di valida patente, esercita funzioni di istruttore senza gli ulteriori requisiti previsti;

o) chi guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni ma avendo al fianco, in funzione ed effettiva attività di istruttore, persona munita della patente e provvista dei requisiti prescritti: la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore;

p) chi svolge attività di istruttore di guida su veicolo non munito dei prescritti contrassegni;

q) chi si esercita alla guida e chi svolge funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione;

r) il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo che trasporta altre persone sul veicolo condotto.

5°-E' punito con la sanzione amministrativa da lire trentamila a lire centomila:

a) il minore degli anni diciotto che trasporta altra persona sul veicolo condotto;

b) il minore degli anni quattordici che guida un ciclomotore, ed il minore degli anni diciotto che guida un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita;

c) chi, avendo sostenuto con esito favorevole le prove di esame prescritte, conduce un veicolo cui l'esame stesso si riferisce, prima di aver conseguito e ottenuto il rilascio dei documenti di guida;

d) chi conduce un veicolo senza avere con sè, quando è prescritto, un valido documento di identità, ovvero senza avere con sè la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale;

e) chi omette di far annotare sul documento di guida la variazione di indirizzo nel termine all'uopo stabilito;

f) chi omette di provvedere nei termini al pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida;

g) il conducente di autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatricolato in altro Stato che circola sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine;

- h) chi circola senza essere in possesso del certificato della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o senza tenere esposto sul veicolo il contrassegno di assicurazione;
- i) chi omette di esporre sul veicolo il contrassegno relativo alla tassa di circolazione;
- l) chiunque si esercita alla guida di un motoveicolo sprovvisto dei contrassegni prescritti;
- m) chiunque non osserva gli obblighi relativi all'allacciamento delle cinture di sicurezza.

## **Art.6**

Ritiro immediato dei documenti di circolazione e sequestro e rimozione dei veicoli

1°-Gli agenti accertatori dovranno ritirare immediatamente e trasmettere all'Ufficio Registro Automezzi la carta di circolazione dei veicoli che circolino in violazione del disposto degli articoli:

- a) 1, numero 20, quando vi sia una situazione di pericolo;
- b) 1, numeri 21 e 22;
- c) 2, numero 3;
- d) 3, numeri 6,7,8 e 9;
- e) 4, quarto comma;
- f) 5, secondo comma, lett.a);
- g) 5, secondo comma, lett.b);
- h) 5, terzo comma, lett.m);
- i) 5, quarto comma, lett.h) e i).

2°-Il documento ritirato ai sensi del precedente comma verrà restituito:

A - al proprietario del veicolo:

I - nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a), b) e c) dopo l'eliminazione dei difetti riscontrati e previo pagamento della tassa di revisione straordinaria;

II - in quelle di cui alla lettera e) dopo l'esibizione all'Ufficio Registro Automezzi di un regolare contratto di assicurazione;

III - in quelle di cui alle lettere h) e i) dopo l'esecuzione dei prescritti adempimenti;

B - al conducente o al proprietario del veicolo:

I - non appena saranno state esibite le necessarie autorizzazioni o rimosse le situazioni di pericolo o sistemato il carico o eseguiti gli adempimenti prescritti;

II - nel caso previsto dalla lettera f), dopo il montaggio di ruote interamente rivestite in gomma o di altri dispositivi riconosciuti idonei dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi ad impedire il danneggiamento del piano stradale ovvero dopo essere stati rimossi a bordo di altri mezzi e, comunque, previo risarcimento dei danni subiti dal manto stradale;

III - nel caso previsto dalla lettera g) dopo il trasferimento del rimorchio a mezzo di altra motrice in luogo idoneo alla sosta.

3°-Nella ipotesi di violazione dell'articolo 2, numero 9, gli agenti accertatori dovranno provvedere all'immediato ritiro della targa di prova e della relativa autorizzazione alla circolazione e trasmetterle all'Ufficio Registro Automezzi per il successivo inoltro alle Autorità straniere che le hanno rilasciate.

4°-Gli agenti accertatori dovranno procedere all'immediato ritiro della abilitazione a condurre in caso di violazione dell'articolo 5, terzo comma, lettera l) e quinto comma, lettera e) ed f): il documento sarà inviato all'Ufficio Registro Automezzi e restituito dopo l'esecuzione degli adempimenti prescritti.

5°-Nel caso previsto dal settimo comma dell'articolo 4, gli agenti provvederanno all'immediato ritiro dell'abilitazione a condurre veicoli e potranno effettuare l'accompagnamento coattivo del conducente ai fini dell'esecuzione degli accertamenti in esso disciplinati, se si sia verificato un incidente con morte o ferite di persone e salvo che risulti evidente la mancanza di responsabilità del conducente stesso.

6°-I conducenti residenti all'estero o che si trovino alla guida di un veicolo non immatricolato nella Repubblica di San Marino devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione contestata o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l'agente accertatore provvederà al ritiro cautelare della patente di guida, che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

7°-Nelle ipotesi di violazione del secondo e terzo comma dell'articolo 4 il veicolo sarà sequestrato e restituito al proprietario previo pagamento delle spese di deposito ovvero confiscato, decorsi sei mesi dalla data del sequestro, se la restituzione non sia stata possibile.

8°-Nei casi disciplinati dal quarto, quinto, sesto e settimo comma dell' articolo 4 il veicolo sarà immediatamente sottoposto a sequestro e sospeso dalla circolazione per sei mesi, decorsi i quali verrà restituito previo pagamento delle spese di deposito.

9°-In caso di violazione dell'articolo 1, numero 21, il veicolo sarà sequestrato e sottoposto a controllo da un consulente tecnico nominato dal Direttore dell'Ufficio Registro Automezzi a spese del proprietario o dei genitori se trattasi di minore degli anni diciotto: le parti non rispondenti all'omologazione saranno confiscate. Nell'ipotesi di recidiva si procederà a confisca del veicolo.

10°-I veicoli in sosta in violazione dei divieti di cui all'articolo 2, numero 2, saranno rimossi dagli organi di polizia e restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e deposito: in alternativa e ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, potranno essere bloccati con appositi attrezzi e riammessi alla circolazione previo pagamento del servizio.

## **Art. 7**

## Sospensione e revoca della patente di guida

1°-La patente di guida viene sospesa per un periodo da uno a quattro mesi quando il titolare sia incorso negli ultimi tre anni in almeno sei violazioni delle seguenti norme di comportamento:

- a) l'obbligo di dare la precedenza;
- b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;
- c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;
- d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;
- e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;
- f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
- g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;
- h) il divieto di superare i limiti di velocità di oltre trenta km/h e l'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone;
- i) la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci;
- l) il divieto di trasportare merci pericolose;
- m) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 3, numeri 7 e 8;
- n) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;
- o) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto.

2°-Qualora il numero di infrazioni sia raggiunto nel termine di un anno, la sospensione è disposta per il periodo da sei mesi ad un anno.

3°-La patente di guida è altresì sospesa quando:

- a) il titolare non si sottoponga alla revisione, ove disposta;
- b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicato temporaneamente inidoneo alla guida.

4°-La patente di guida è revocata:

- a) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti;
- b) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti;

c) quando il titolare, sottoposto alla revisione, non risulti più idoneo;

d) quando il titolare abbia sostituito la propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

5°-Allorquando siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca a norma delle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'interessato è ammesso a sostenere l'esame per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.

6°-Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi può subordinare alla ripetizione dell'esame la restituzione di una patente di guida sospesa per oltre tre mesi.

## **Art.8**

Accertamento delle infrazioni, applicazione delle sanzioni e ricorsi

1°-Le violazioni alla presente legge e alle altre riguardanti i veicoli e la circolazione stradale sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca.

2°-Le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate. Quando ciò non sia possibile, deve essere emessa ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, a mezzo del servizio postale o dell'Ufficio cursorile, entro sessanta giorni dall'accertamento al trasgressore, ove identificato, e all'intestatario della carta di circolazione, se residenti nella Repubblica ovvero entro centoventi giorni se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di connessione con un reato perseguibile d'ufficio.

3°-Il contravventore è ammesso ad esercitare la facoltà di oblazione volontaria con il pagamento di una somma pari alla sanzione pecuniaria minima prevista per ciascuna violazione.

4°-La ingiunzione non opposta nel termine prescritto costituisce titolo esecutivo per l'importo della sanzione inflitta e delle spese di notificazione: le spese e gli onorari della procedura di Mano Regia o della esecuzione all'estero sono a carico degli ingiunti.

5°-I verbali di ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida e quello di sequestro del veicolo devono essere trasmessi senza ritardo al Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi per i provvedimenti di competenza.

6°-La sospensione dalla circolazione e la confisca dei veicoli o parti di essi sono disposte dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi.

7°-I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida sono adottati dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi, previa spedizione di avviso al titolare che può far pervenire note a difesa entro dieci giorni dalla consegna dell'avviso medesimo: tale termine decorre anche in caso di mancato recapito del plico. Salvo quanto previsto nel comma successivo, i suddetti provvedimenti sono impugnabili entro dieci giorni dalla loro notificazione davanti al Tribunale Amministrativo, e divengono inefficaci in difetto di pronuncia della decisione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la loro esecuzione.

8°-Se pende procedimento penale per un reato per il quale è prevista la pena della interdizione dalle abilitazioni a condurre veicoli, il giudice penale può applicare la interdizione medesima in via cautelare, d'ufficio o a richiesta del Procuratore del Fisco: salvi i casi di urgenza, dovrà essere

inviato all'imputato avviso che ha diritto di far pervenire note a difesa entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso medesimo.

9°-Il provvedimento adottato ai sensi del comma precedente è impugnabile entro dieci giorni dalla sua notificazione avanti al Giudice delle Appellazioni Penali e decade in difetto di decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la sua esecuzione.

10°-Nella ipotesi di diniego della richiesta di interdizione cautelare, il Procuratore del Fisco potrà proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali, il quale deciderà entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo all'imputato, che potrà produrre memorie entro lo stesso termine.

11°-Il Giudice Penale, con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per i delitti di lesione colposa o di omicidio colposo particolarmente aggravati ai sensi del secondo comma dell'articolo 163 c.p., può disporre la sospensione della patente di guida fino a tre anni.

12°-Salvo non sia in altro modo previsto o non si debba procedere al sequestro del veicolo, quando venga effettuato il ritiro immediato della carta di circolazione o della patente o di altri documenti di guida, l'agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di circolazione limitatamente al percorso più breve per raggiungere il luogo di residenza del conducente, o altro diverso più vicino da lui indicato, e al tempo necessario per raggiungerli.

13°-Gli intestatari della carta di circolazione dei veicoli sono obbligati al pagamento della sanzione amministrativa in via solidale con il trasgressore, salva l'azione di rivalsa nei confronti di costui.

14°-Per quanto qui non diversamente stabilito si applicano le disposizioni contenute nella Legge 28 giugno 1989 n. 68, e nei decreti regolari di cui all'articolo 32 della stessa legge.

## **Art.9**

### **Disposizioni generali**

1°-Il proprietario e il conducente di un veicolo sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo stesso, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse: essi sono in ogni caso responsabili dei danni derivanti da difetti di costruzione o manutenzione del veicolo.

2°-Nel caso di collisione fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia in ugual misura contribuito a provocare i danni.

3°-Gli utenti della strada devono evitare ogni comportamento suscettibile di costituire pericolo o intralcio alla circolazione, di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e di causare danni alle proprietà pubbliche o private.

4°-I medici in servizio presso strutture sanitarie sono obbligati a verificare, eseguendo i necessari prelievi ed accertamenti, la presenza di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope o di farmaci su tutte le persone cui prestino assistenza presso le strutture medesime in dipendenza di incidenti stradali.

5°-L'esito delle analisi e degli accertamenti di cui al comma precedente, al settimo comma dell'articolo 4 e al quinto comma dell'articolo 6 dovrà essere comunicato all'Ufficio Registro Automezzi e, in caso di reato, all'Autorità Giudiziaria o ai Comandi delle forze di polizia.

6°-I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono adottati dal Congresso di Stato, che potrà delegare il Deputato al Territorio.

7°-Le autorizzazioni permanenti o temporanee ad accedere e sostare entro la vecchia cinta della Città, nelle isole pedonali e negli spazi comunque riservati sono rilasciate dal Comandante della Polizia Civile.

8°-Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge potranno essere modificate con decreto reggenziale.

9°-Per quanto non diversamente stabilito nella presente o in altre leggi si applicano le disposizioni contenute nelle Convenzioni sulla circolazione stradale e sulla segnaletica stradale, stipulate a Vienna l'8 novembre 1968 e ratificate rispettivamente con Decreti in data 4 giugno 1970 n.22 e n. 23.

10°-I termini di presentazione di note a difesa ovvero di ricorso, e avanti a quale organo, devono essere indicati in ogni provvedimento impugnabile.

### **Art. 10**

Disposizioni finali e abrogazioni

1°-Il decreto reggenziale di cui all'articolo 1, numero 22, dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2°-Sono abrogati i numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 255 del Codice Penale, la Legge 6 marzo 1922, n.13, il Regolamento 6 marzo 1922 per l'applicazione di tale legge, il Decreto Reggenziale 3 dicembre 1938 n.14, il Decreto 7 novembre 1961, n. 30, il primo e il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 del Decreto 7 dicembre 1967, n. 48.

3°-E' altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

### **Art.11**

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 30 giugno 1996.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1996/1695 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L.Volpinari